

Ricorso proposto il 4 marzo 2019 — ZU/Commissione**(Causa T-140/19)**

(2019/C 155/56)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* ZU (rappresentante: C. Bernard-Glanz, avvocato)*Convenuta:* Commissione europea**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare, in primo luogo, il rapporto informativo del ricorrente del 25 aprile 2018;
- annullare, in secondo luogo, la decisione datata 18 giugno 2018 di non promuovere il ricorrente;
- annullare, in terzo luogo, la decisione del 28 maggio 2018 che respinge la domanda di assistenza del ricorrente;
- annullare, in quarto luogo, nei limiti di quanto necessario, la decisione n. R/400/18 del 21 novembre 2018, che respinge il reclamo del ricorrente avverso il proprio rapporto informativo nonché avverso la decisione di non promuoverlo;
- annullare, in quinto luogo, nei limiti di quanto necessario, la decisione n. R/461/18 del 21 novembre 2018 che respinge il reclamo del ricorrente avverso la decisione che respinge la sua domanda di assistenza.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, dedotto a sostegno del capo delle conclusioni volto all'annullamento della decisione che respinge la sua domanda di assistenza, vertente su un errore manifesto di valutazione, su una violazione dell'obbligo di sollecitudine, su una violazione del principio di buona amministrazione e su un abuso di potere.
2. Secondo motivo, dedotto a sostegno del capo delle conclusioni volto all'annullamento del suo rapporto informativo e della decisione di non promuoverlo, vertente su un manifesto errore di valutazione, sull'omessa valutazione di circostanze rilevanti e su un abuso di potere.

Ricorso proposto il 7 marzo 2019 — Jap Energéticas y Medioambientales/Commissione**(Causa T-145/19)**

(2019/C 155/57)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Parti***Ricorrente:* Jap Energéticas y Medioambientales, SL (Valencia, Spagna) (rappresentante: G. Alabau Zabal, avvocato)*Convenuta:* Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia dichiarare la nullità dell'atto emanato dalla Commissione europea con il quale si stabilisce la somma che la ricorrente deve restituire, per riduzione dell'importo sovvenzionabile corrispondente al Programma LIFE 11.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto contro l'atto della Commissione europea, datato 14 gennaio anno corrente e notificato in data 24 del medesimo mese e anno, con il quale si stabilisce la somma che la ricorrente deve restituire essendosi ridotti i costi sovvenzionabili del Progetto LIFE 11 ENV/ES/000593-H2AL RECYCLING e ordine di pagamento.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla sussistenza di un vizio sostanziale di forma.
 - A tal riguardo si allega che la Commissione europea non ha offerto argomenti né dati che permettessero alla ricorrente di replicare ai suoi argomenti al di là del contenuto della lettera iniziale del gennaio 2017, nella quale si informa circa le spese che non potevano beneficiare del finanziamento, dal momento che in tutte le sue comunicazioni si limita a riprodurre gli stessi argomenti.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del Trattato o qualsiasi forma giuridica relativa alla sua applicazione.
 - A tal riguardo si allega che gli atti che limitano i diritti soggettivi o gli interessi legittimi devono essere motivati, in accordo con quanto stabilito nella normativa dell'Unione europea, giacché, in caso contrario, potrebbe configurarsi un comportamento arbitrario a proprio vantaggio e un abuso di potere, che sarebbero contrari ai principi di proporzionalità, legittimo affidamento, parità di trattamento e «divieto di arbitrarità» riconosciuti nella normativa dell'Unione europea.
3. Terzo motivo, vertente sulla sussistenza di un'impossibilità di difendersi.
 - A tal riguardo si allega che la mancanza di giustificazione dell'atto in sé non fornisce criteri amministrativi solidi per dichiarare non ammissibili determinati costi e, di conseguenza, non è data la possibilità di rimettere in discussione gli stessi.

Ricorso proposto l'8 marzo 2019 — Société des produits Nestlé/EUIPO — Jumbo Africa (Rappresentazione di una figura umana al centro di uno scudo)

(Causa T-149/19)

(2019/C 155/58)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Svizzera) (rappresentanti: A. Jaeger-Lenz, A. Lambrecht e C. Elkemann, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Jumbo Africa, SL (L'Hospitalet de Llobregat, Spagna)